

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI LIBERATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1225/2026

ANTONIO CORBO

- Relatore -

UP - 03/07/2026

GIUSEPPE NOVIELLO

R.G.N. 18138/2026

SILVIA BADAS

ENRICO MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 26/01/2026 della Corte d'appello dell'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2026, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 31 luglio 2024, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la colpevolezza di [REDACTED] in ordine al delitto di cui all'art. 517 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione e di 400,00 euro di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [REDACTED] in data



22 novembre 2021, quale titolare dell'attività commerciale "██████████" di ██████████ avrebbe posto in vendita 3.752 capi di abbigliamento dopo aver sostituito le etichette recanti la dicitura "*Made in China*" con altre riportanti la bandiera italiana o diciture come "*Made in Italy*" e "██████████" tali da indurre in errore il compratore su provenienza e qualità della merce.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe ██████████ con atto sottoscritto dall'Avv. ██████████, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49-*bis*, legge n. 350 del 2003, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, invece che della contravvenzione amministrativa di prodotti industriali con fallaci indicazioni di provenienza.

Si deduce che l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 517 cod. pen. è erronea, perché la dicitura riportata sull'etichetta dei capi di abbigliamento sequestrati non recava l'indicazione "*Made in Italy*", ma le diverse indicazioni "██████████" e "██████████" quest'ultimo contrassegno regolarmente registrato dall'imputato come suo marchio di commercio. Si osserva che le etichette apposte non rappresentano che il prodotto è italiano, ma solo che lo stesso si ispira allo stile italiano, e che, quindi, si è in presenza di una "fallace indicazione dell'origine dei prodotti", prevista dall'art. 4, comma 49-*bis*, legge n. 350 del 2003, come illecito amministrativo (si cita Sez. 4, n. 25030 del 26/04/2017): le indicazioni, in altri termini, sono insufficienti ed imprecise, ma non ingannevoli, né false o fuorvianti. Si aggiunge che, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, e all'esito di verifica della Guardia di Finanza, i capi di abbigliamento in questione sono stati "bonificati" e poi commercializzati, e che tale procedura, prevista dall'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, presuppone l'esclusione del reato di cui all'art. 517 cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 517 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci nonostante la merce non fosse ancora uscita dalla disponibilità del detentore.

Si deduce che l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 517 cod. pen. è erronea anche perché il sequestro dei capi di abbigliamento è avvenuto in un locale di stoccaggio e deposito della merce all'ingrosso, non



destinato alla vendita al minuto. Si segnala che la rilevanza penale della condotta di detenzione per la vendita a norma dell'art. 517 cod. pen. è stata introdotta solo dall'art. 52, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e che la previsione «mette altrimenti in circolazione» già presente nell'originario disposto normativo non è sufficiente, perché altrimenti non vi sarebbe stato il successivo intervento del legislatore nel 2023. Si precisa che l'unica condotta astrattamente significativa ai fini penali potrebbe essere quella della vendita oggetto della fattura n. 51 del 4 novembre 2021; si osserva che, però, si tratta di vendita, per un verso, relativa ad un quantitativo di molto inferiore a quello indicato nel capo di imputazione e, sotto altro profilo, effettuata ad un commerciante, ossia ad una persona in relazione alla quale il rischio di induzione in errore è irrilevante.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-*bis* cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., avuto riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si deduce che i profili rilevanti ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità, ossia le modalità della condotta susseguente al reato, il grado di colpevolezza e l'esiguità del danno e del pericolo, specie avendo riguardo alla spontanea bonifica delle etichette, nonché la non abitudine della condotta, sono tutti ampiamente favorevoli all'imputato.

3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, l'Avv. [REDACTED] nell'interesse del ricorrente, ha presentato memoria nella quale si ripropongono e sviluppano le argomentazioni svolte nel ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. In parte prive di specificità e in parte infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità deducendo, per un verso, che le diciture riportate sui capi di abbigliamento rappresentavano esclusivamente il riferimento dei prodotti allo stile italiano, recando le indicazioni "[REDACTED]" e "[REDACTED]" e, quindi, al più integravano una «fallace indicazione dell'origine del prodotto», costituente mero illecito amministrativo a norma dell'art. 4, comma 49-*bis*, legge n. 350 del 2003, e, sotto altro profilo,



che i predetti capi di abbigliamento sono stati "bonificati" previa autorizzazione della competente Procura della Repubblica, sulla base della disciplina prevista dall'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, con conseguente esclusione del reato.

2.1. Le censure relative alla configurabilità dell'illecito amministrativo determinato dalla «fallace indicazione dell'origine del prodotto» sono prive di specificità, perché non si confrontano compiutamente con gli accertamenti di fatto cui perviene la sentenza impugnata.

La Corte d'appello, infatti, rappresenta, del tutto in linea con quanto specificamente indicato dalla sentenza di primo grado, che militari della Guardia di Finanza, effettuando l'accesso presso il negozio gestito dall'imputato e attuale ricorrente, denominato "██████████ di ██████████ ██████████" hanno riscontrato «la presenza di ben 3.752 capi di abbigliamento esposti in vendita sulle scaffalature, con etichette riportanti la bandiera italiana e le diciture "██████████" "██████████" oppure "*Made in Italy*"».

Il ricorso, invece, non si confronta compiutamente con tale dato, perché omette di considerare che le etichette riportavano la bandiera italiana e si limita a negare del tutto assertivamente la presenza della dicitura "*Made in Italy*", evocando, senza produrle e senza fornire ulteriori precisazioni, «riproduzioni fotografiche depositate in primo grado».

L'accertamento compiuto in modo convergente da entrambi i Giudici di merito, però, proprio nella parte in relazione alla quale il ricorso non si confronta specificamente, è risolutivo.

Invero, costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, in tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-*bis*, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (così, tra le tante, Sez. 4, n. 24030 del 26/04/2017, Menna, Rv. 270005 – 01, e Sez. 3, n. 54521 del 14/06/2016, Pignini, Rv. 268716 – 01).

Ciò posto, le etichette riportanti la bandiera italiana e la dicitura "*Made in Italy*", attesa la loro univocità, costituiscono sicuramente indicazioni false e fuorvianti, tali da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana, e non certo indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise (cfr., per



queste conclusioni, con riferimento a merce riportante sulla confezione la bandiera italiana, Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014, Uberti, Rv. 259721 – 01, nonché, in ordine all'uso della dicitura "Made in Italy", Sez. 4, n. 3789 del 17/10/2014, dep. 2015, Martini, Rv. 263199 – 01).

2.2. Le censure relative alla esclusione del reato per l'avvenuta "bonifica" dei capi di abbigliamento che ne costituivano l'oggetto, secondo il procedimento previsto dall'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, sono infondate.

In giurisprudenza, infatti, si è più volte precisato che la regolarizzazione amministrativa dei prodotti commercializzati con false o fallaci indicazioni di provenienza, attuata con l'asportazione dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, oppure attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy", non comporta l'estinzione del reato (cfr.: Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, Follieri, Rv. 247484 – 01; Sez. 3, 3669 del 24/11/2005, dep. 2006, Huang, Rv. 233285 – 01; Sez. 3, n. 49394 del 10/11/2004, D'Amodio, Rv. 230477 – 01).

E questo principio merita adesione in considerazione del dato normativo e sistematico. Invero, l'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 si limita a prevedere che «la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"». Quindi, la precisata "regolarizzazione" è riferita, testualmente, alla falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci, e non anche alla condotta integrante il reato, costituita dalla commercializzazione o dalla commissione di atti idonei alla commercializzazione di tali prodotti o merci. Né, d'altro canto, la previsione di questa "regolarizzazione" sarebbe priva di significato solo perché alla stessa non segue l'estinzione del reato: la "sanatoria" è utile ad evitare la confisca delle merci e a consentire la loro (corretta) commercializzazione.

3. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità deducendo che il fatto, costituito dalla detenzione della merce in un locale di stoccaggio e deposito all'ingrosso, non integra gli estremi dell'art. 517 cod. pen., poiché è stato commesso prima della modifica di tale disposizione ad opera dell'art. 52, comma 1, legge n. 206 del 2023, la quale ha previsto la condotta di "detenere per la vendita", e non è sussumibile nella condotta di "mettere altrimenti in circolazione".

In realtà, il sintagma «mette altrimenti in circolazione», per la sua latitudine semantica, è tale da includere anche la detenzione nell'ambito del circuito della distribuzione, e questa, del resto, è l'interpretazione ad esso data dalla



giurisprudenza anche prima della modifica dell'art. 517 cod. pen., recata dall'art. 52, comma 1, legge n. 206 del 2023. In particolare, una decisione di oltre venti anni fa aveva già precisato che, in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione (così Sez. 3, n. 14644 del 23/02/2005, Di Castri, Rv. 231611 – 01, la quale ha ritenuto configurabile il reato con riguardo a prodotti recanti segni mendaci, i quali erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).

Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata evidenzia che le merci erano state trovate sugli scaffali di vendita del negozio e che parte della merce era stata effettivamente venduta, come documentato dalla fattura n. 51 del 2021.

4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando l'avvenuta "bonifica" delle merci e la non abitudine della condotta.

La Corte d'appello, in proposito, fornisce una congrua motivazione, in particolare richiamando l'elevato numero dei capi di abbigliamento interessati dalla condotta illecita, pari a ben 3.752.

5. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 03/07/2026

Il Consigliere estensore
ANTONIO CORBO

Il Presidente
GIOVANNI LIBERATI

